

NOTA TECNICA DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, n. 34 CONGEDI PARENTALI E PERMESSI RETRIBUITI – Nota di aggiornamento

Il decreto legge 34, cosiddetto “Rilancio” inserisce alcune modifiche agli articoli 23, 24 e 25 della legge 27/2020 (cosiddetta “Cura Italia”) rispettivamente in materia di specifici congedi parentali ed indennità per i dipendenti pubblici e privati a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in materia di permessi retribuiti *ex lege* 104.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID-19

L’articolo 72 aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto, in favore dei genitori lavoratori, dal Decreto Cura Italia ed incrementa da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia.

In dettaglio, l’articolo in commento – che modifica gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 - interviene sugli aspetti di seguito elencati.

- ✓ estende da 15 giorni – disposti dal Cura Italia - a 30 giorni, (continuativi o frazionati) il congedo “speciale” parentale, protraendolo al 31 luglio 2020 (per i figli fino a 12 anni con retribuzione al 50%); i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si ricorda che per i dipendenti pubblici l’erogazione dell’indennità e le modalità di fruizione sono sempre definite dall’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. È confermato che il limite dei 12 anni per la fruizione del congedo speciale non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- ✓ Prevede l’astensione dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro possa essere richiesto fino a 16 anni di età del figlio (il Cura Italia lo consentiva solo nell’età compresa tra i 12 ed i 16).
- ✓ Prevede per i dipendenti pubblici la possibilità di scegliere, in alternativa alla fruizione del congedo speciale, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (già previsto dal Cura Italia) o (e questa la novità) per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia¹ ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Tale importo si eleva dai 600 euro del Cura Italia a 1200 euro. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

¹ Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.

- ✓ Il bonus baby sitting per lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari si eleva da 1000 euro del Cura Italia a 2000 euro. Si ricorda che sul punto, la circolare INPS 44/2020 precisa che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX LEGE EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

L'articolo 73 del "Decreto Rilancio", intervenendo sull'articolo 24 del "Cura Italia", estende anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già disciplinato per i mesi di marzo e aprile 2020, incrementando di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I suddetti dodici giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992², diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati.

Si ricorda che sul punto la circolare INPS 45/2000 ha specificato che i predetti 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista, e che possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Peraltro si ribadisce che il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a servizi@anaao.it

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed

Sandra Morano
Coordinatrice Area Formazione Femminile Anaa Assomed

Chiara Rivetti
Segretaria Anaa Assomed Regione Piemonte

² I suddetti permessi retribuiti sono disciplinati dall'articolo 33, comma 2, della L. 104/1992 che riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (anche in maniera continuativa), coperto da contribuzione figurativa, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il suddetto diritto è riconosciuto a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno e non può essere attribuito a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Inoltre, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.